



COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

Ordinanza Sindacale

N. 38 del DEL 16-07-2026

Oggetto:	DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ MUSICALI E DI INTRATTENIMENTO NEL PERIODO ESTIVO COMPRESO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2026
----------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- nel periodo estivo il territorio comunale è interessato da un incremento delle attività ricreative, culturali, turistiche e di intrattenimento organizzate presso pubblici esercizi, attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli, associazioni, strutture ricettive e altri esercizi aperti al pubblico;
- tali attività rappresentano un importante elemento di aggregazione sociale, promozione del territorio e sostegno all'economia locale;
- risulta necessario contemperare le esigenze delle attività economiche con la tutela della quiete pubblica, della salute e del riposo dei residenti;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Pontinia è dotato di **Classificazione Acustica del Territorio Comunale**, adottata ai sensi della Legge Regionale Lazio n. 18/2001 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2008;
- il periodo estivo e le connesse attività ricreative e di intrattenimento si protraggono ordinariamente fino al 30 settembre;
- l'Amministrazione comunale ritiene opportuno disciplinare in modo uniforme gli orari delle attività musicali e di intrattenimento al fine di garantire un equilibrato contemperamento tra le esigenze degli operatori economici e la tutela della qualità della vita dei cittadini;

VISTI

- l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari dei pubblici esercizi e delle attività aperte al pubblico;

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- la Legge Regionale Lazio 3 agosto 2001, n. 18 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2008 di approvazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale;
- ogni altra disposizione normativa vigente in materia;

RITENUTO

di dover adottare un provvedimento temporaneo volto a disciplinare gli orari delle attività musicali e di intrattenimento nel periodo estivo, assicurando nel contempo il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

ORDINA

Art. 1 - Ambito di applicazione

La presente ordinanza si applica alle attività musicali e di intrattenimento svolte presso:

- pubblici esercizi;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- circoli, associazioni ed enti privati;
- strutture ricettive;
- impianti sportivi;
- aree pertinenziali esterne, dehors e spazi aperti al pubblico;
- ogni altra attività autorizzata comportante diffusione sonora.

Art. 2 - Orari delle attività musicali

Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente ordinanza e il **30 settembre 2026**, le attività musicali e di intrattenimento, comprese le esibizioni dal vivo, i DJ set, i trattenimenti danzanti, il karaoke e ogni altra forma di diffusione sonora, sono consentite nei seguenti orari:

- **dalla domenica al giovedì fino alle ore 24:00;**
- **il venerdì e il sabato fino alle ore 01:00 del giorno successivo.**

Allo scadere degli orari sopra indicati dovrà cessare ogni forma di diffusione musicale amplificata.

Art. 3 – Prescrizioni

La presente ordinanza disciplina esclusivamente gli orari di svolgimento delle attività musicali e di intrattenimento.

Restano fermi:

- il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- il rispetto delle prescrizioni contenute nella Classificazione Acustica del Territorio Comunale approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2008;
- l'obbligo di acquisire le autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente per lo svolgimento di attività rumorose temporanee;
- l'osservanza di tutte le prescrizioni impartite dagli uffici comunali competenti e dagli organi preposti al controllo.

La presente ordinanza **non costituisce deroga ai limiti acustici vigenti**, né alle disposizioni contenute nella normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico.

Art. 4 – Vigilanza

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione e della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Art. 5 – Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato o sia soggetto a specifiche disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 6 - Pubblicazione

La presente ordinanza:

- è immediatamente esecutiva;
- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pontinia e sulla sezione NEWS del sito comunale;
- è trasmessa alla Prefettura di Latina;
- al Comando di Polizia Locale;
- alla Stazione Carabinieri di Pontinia;
- alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Lì, 16-07-2026

**IL SINDACO
DOTT. ELIGIO TOMBOLILLO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005